

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 504

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIDI, LEONI, BETTINI**

Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia  
nazionale di Santa Cecilia di Roma

*Presentata il 5 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sostenere l'attività culturale ed artistica dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Già negli anni precedenti il Parlamento si è fatto carico di accompagnare lo sviluppo di questa realtà significativa dell'alto livello artistico e culturale dell'attività concertistica italiana destinandole specifiche risorse (legge 8 luglio 1999, n. 223). Vale la pena ricordare che l'Accademia, unica esperienza italiana nel suo genere, sta godendo di alti apprezzamenti anche all'estero ed ha, negli anni, incrementato,

sempre con successo, la propria attività concertistica. Si tratta, ora, di confermare questa specifica attenzione in una fase prodromica al completamento di un nuovo auditorio che, costituendo una grande opportunità di potenziamento dell'attività, imporrà tuttavia necessariamente oneri organizzativi ingenti per l'Accademia stessa.

Per tali motivi, la presente proposta di legge appare opportuna al fine di testimoniare con apposite previsioni normative la necessità di specifici finanziamenti per l'Accademia nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In relazione alle particolari esigenze di gestione e di programmazione artistica è disposta a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

